



# *Comune di Monghidoro*

Citta' Metropolitana di Bologna

## ORDINANZA n. 29 in data 07/07/2026

**MODIFICA DELLA VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL CHE NON VENISSE MAI GIORNO".**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>  
PEC: [comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it)


*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI MONGHIDORO

## (CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

### POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 /333 2661466

E-mail: [pm@comune.monghidoro.bo.it](mailto:pm@comune.monghidoro.bo.it)

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

**PREMESSO** che in Monghidoro, loc. Piamaggio e Monghidoro Capoluogo, dal giorno giovedì 23 luglio a domenica 26 luglio 2026 avranno luogo delle manifestazioni denominate “Festival che non venisse mai giorno 2026”, organizzate dall’associazione “E bene venga maggio”, P.I.01853431201, con sede a Monghidoro, via degli Olivetani, 7;

**RAVVISATA** la necessità che per garantire il regolare e sicuro svolgimento degli eventi sopra menzionati, onde prevenire pericoli e danni a persone e cose, si interviene sulla disciplina della circolazione veicolare in vigore sulle strade pubbliche coinvolte;

**CONSIDERATO** che tale manifestazione richiede una chiusura totale al traffico e alla sosta veicolare, della piazza del borgo ed in via don Ubaldo Sazzini in loc. Piamaggio, e un tratto della via Garibaldi e via Matteotti, in Monghidoro capoluogo, adiacenti alla piazza Cavalier Gitti;

**VISTA** la richiesta pervenuta a questo Comune in data 06/07/2026, prot. n. 6705, dal Sig. BENNI Franco, agli atti generalizzato, in qualità di Presidente della sopra menzionata associazione “E BENE VENGA MAGGIO”;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico per la responsabilità della II^ Area-“Area Vigilanza-Polizia Locale” ;

#### ORDINA

il divieto di transito e sosta a qualsiasi veicolo, eccetto per i veicoli in servizio di polizia e di soccorso ed a quelli adibiti per lo svolgimento della manifestazione stessa, **dalle ore 16:00 del giorno giovedì 23/07/2026 alle ore 01:00 del giorno venerdì 24/07/2026**, delle seguenti strade comunali, (Loc. Piamaggio):

- **PIAZZA DEL BORGO,**
- **VIA DON UBALDO SAZZINI nel tratto interessato dalla manifestazione;**

e

il divieto di transito e sosta a qualsiasi veicolo, eccetto per i veicoli in servizio di polizia e di soccorso ed a quelli adibiti per lo svolgimento della manifestazione stessa, **dalle ore 18:00 del giorno sabato 25/07/2026 alle ore 01:00 del giorno domenica 26/07/2026,** delle seguenti strade comunali (Monghidoro capoluogo):

- **VIA GARIBALDI, dalla intersezione di via vittorio Eman.II fino largo G.P. da Palestrina,**
- **VIA MATTEOTTI, fino al civico, 1.**

## **D I S P O N E**

**che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:**

- 1 L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre in modo chiaro ed inequivocabile tutta la relativa segnaletica stradale mobile occorrente, nonché mettere a disposizione degli organizzatori le transenne ed eventuali jersey di protezione.
- 2 Il comitato organizzatore dovrà adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati e dovrà provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
- 3 Al termine delle manifestazioni, a cura degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro verrà collocato per l'evento, gli stessi dovranno altresì provvedere alla pulizia delle strade e piazze interessate;
- 4 Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

## **A V V E R T E**

che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line e la pubblicazione nel sito internet istituzionale.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR

dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).